

SCHEDA TECNICA

Aggiornamento: Gennaio 2020

Prodotto: Aroma Maraschino 70

Codice: AMAR 70

Legislazione: Aroma per uso alimentare conforme al Regolamento (CE) N.1334/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 e successive modifiche

Componenti:

A Categorie agenti aromatizzanti (art. 3, art. 15 paragrafo (e) Reg. (CE) 1334/2008)

- Preparazioni aromatiche
- Sostanze aromatizzanti
- Sostanze aromatizzanti naturali

B – – Ingredienti principali, solventi, supporti e additivi: (1):

- Alcool etilico
- Acqua
- Distillato puro di marasche

C – Additivi, solventi e supporti con limiti d'impiego: (Reg(CE) 1333/2008 e succ. modifiche)

- Nessuna

D- Sostanze ad uso limitato (art 6 ed allegato III parte b Reg 1334/2008)

- Nessuna

E- Altre sostanze ad uso limitato (art. 7 ed allegato IV parte b, Reg 1334/2008)

- Nessuna

F - Denominazione legale (art 16 ed allegato III art 29 Reg. 1334/2008)

- Aroma

G - OGM (Reg. CE 1829 e 1830/2003): L'aroma NON contiene proteine o DNA geneticamente modificati

Caratteristiche chimico- fisiche:

Aspetto :	Liquido limpido incolore
Identificazione (GC/MS):	Conforme
Indice di rifrazione:	1,350 – 1,370
Densità (20°C):	0,880 – 0,890 g/ml
Grado alcolico :	70% vol ($\pm 0,3$ % vol)

Modalità e limiti di impiego:

Aroma alcolico liquido da utilizzare esclusivamente per la preparazione di PRODOTTI DOLCIARI e non destinato al dettaglio (2)

Stoccaggio:

Prodotto da conservare lontano da fonti di calore al riparo dalla luce

Periodo di validità:

Senza scadenza in confezione originale

Note: Prodotto ad esclusivo uso industriale che può essere utilizzato esclusivamente negli alimenti per i quali è consentito l'uso secondo le normative vigenti. E' responsabilità del cliente assicurarsi che il campo di impiego ed i dosaggi dell'aroma stesso , degli additivi e dei coloranti in esso contenuti siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che ne determinano l'uso nel prodotto finito per il quale l'aroma intende essere utilizzato

- (1) Quantità di additivi citata solamente per quelle componenti che possono avere dei limiti di legge. Quantità ricavata dalla formulazione del prodotto.
- (2) Prestare attenzione ai dosaggi massimi dei coloranti e additivi nel Reg (CE) n 1333/2008 e succ. modifiche.